

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5032

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 26 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2951)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ANTONINO CARUSO, BUCCIERO, ZANCAN, ALBERTI CA-  
SELLATI, CALLEGARO, FASSONE, DALLA CHIESA, TIRELLI,  
DEL PENNINO, RUVOLO, DONATI, CENTARO, CALVI**

Modifica dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 maggio 2004*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)*

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: « sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

2. All'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per la sostituzione dei giudici che svolgono alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare il termine di dieci anni previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, decorre dalla medesima data di entrata in vigore ».

3. Le disposizioni dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma del predetto ordinamento giudiziario.

## ART. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,30



\*14PDL0060570\*